

COMUNE DI ASIAGO

PROVINCIA DI VICENZA

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 27/01/2016 Contratto 25/05/2016
Periodo temporale di vigenza	Anno 2016
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente SACCO STEVANELLA DR. PAOLO Componenti COSTANTINI DR. STEFANO POSOCCO DR.SSA DONATA MICHELAZZO ARCH. DONATELLA RSU PAGANIN MICHELE BASSO BRUNO RODEGHIERO MICHELA RIGONI STEFANIA</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL,</p> <p>Firmatarie della preintesa: Organizzazioni sindacali: FP-CGIL (BAGNARA STEFANO MOROSIN STEFANO) RSU PAGANIN MICHELE BASSO BRUNO RODEGHIERO MICHELA RIGONI STEFANIA</p> <p>Parte Pubblica: SACCO STEVANELLA DR. PAOLO COSTANTINI DR. STEFANO POSOCCO DR.SSA DONATA</p> <p>Firmatarie del contratto: Organizzazioni sindacali: FP-CGIL BAGNARA STEFANO RSU PAGANIN MICHELE BASSO BRUNO RODEGHIERO MICHELA RIGONI STEFANIA</p> <p>Parte Pubblica: SACCO STEVANELLA DR. PAOLO COSTANTINI DR. STEFANO POSOCCO DR.SSA DONATA MICHELAZZO ARCH. DONATELLA</p>

Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>a) Utilizzo risorse decentrate degli anni 2015 - 2016</p> <p>b) le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni contrattuali previste dall'articolo 32 commi 1 e 2, sono confermate con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Tale importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999. Le risorse stabili sono utilizzate, prioritariamente secondo le previsioni di CCNL vigenti e gli accordi definiti in sede decentrata per progressioni economiche all'interno della categoria e per indennità di comparto.</p> <p>Le risorse variabili aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle discipline contrattuali vigenti sono destinate alla remunerazione di quegli istituti che ci possono essere oppure no secondo l'organizzazione del lavoro che ogni singola amministrazione intende applicare sulla base di specifici accordi definiti in sede decentrata. Le risorse variabili sono utilizzate per il pagamento di compensi per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, di maggiorazioni orarie per lavoro in giorni festivi e/o notturni e per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 01.04.1999.</p> <p>Le risorse per specifiche disposizioni di legge sono risorse destinate all'incentivazione di prestazioni e risultati del personale per attività individuate da precise disposizioni di legge, che confluiscono all'interno delle risorse variabili ai sensi dell'art.15 c.1 lettera k del CCNL 01.04.1999 e destinate, per il medesimo importo al personale impegnato per tali attività. Tali risorse sono utilizzate per il pagamento per attività di progettazione di opere pubbliche, di recupero evasione ICI, di censimenti, di indagini Istat.</p> <p>Le risorse disponibili negli anni 2015 e 2016 dopo i pagamenti dei compensi accessori a carattere fisso e variabile saranno utilizzate per il pagamento del compenso incentivante la produttività. L'importo complessivo è ripartito per il 60% in base alla valutazione attribuita al Responsabile del Servizio e per il 40% in base alla valutazione individuale; la valutazione individuale da parte dei Responsabili di Servizio dovrà essere collegiale in modo da ottenere un giudizio più omogeneo possibile; di parametrare il compenso in rapporto alle prestazioni orarie settimanali (part-time); la ripartizione del fondo sarà in base all'allegato a) che costituisce parte integrante della presente preintesa; l'erogazione del fondo terrà conto dell'effettiva presenza in servizio, partendo da una base teorica pari a 365 giorni con detrazione di tutte le assenze ad eccezione di quelle previste dall'articolo 31 del C.C.D.I. sottoscritto il 30 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; il punto 3 dell'articolo 31 del C.C.D.I sottoscritto il 30 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni viene così modificato "i giorni di assenza (3 giorni e/o 18 ore mensili) usufruiti dal dipendente per permessi previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, sono esclusi dal calcolo delle detrazioni per assenze. Di confermare per gli anni 2015 -2016 il pagamento delle indennità di rischio, di turno, di maneggio valori, di responsabilità di procedimento così come previsto dal C.C.D.I. sottoscritto il 30 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
procedura le e degli atti propedeutici e	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione</p> <p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì, in data 20/04/2016 l'organo di revisione economica-finanziaria ha certificato che è stato effettuato il controllo previsto dalla normativa vigente ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001 sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per gli anni 2015-2016</p>

	dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa:	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato approvata con deliberazione di Giunta Comunale numero 169 del 15 dicembre 2015 la disciplina per la misurazione, valutazione, integrità e trasparenza del ciclo della performance. Appendice integrativa al regolamento di organizzazione uffici e servizi; previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009.</p> <p><i>Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato con delibera di Giunta comunale numero 104 in data 14/04/2015.</i></p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? SI</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009? Non ancora.</p>
Eventuali osservazioni. La Validazione della Relazione sulla Performance è disciplinata secondo le tempistiche previste dal regolamento sul ciclo della Performance.		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (vengono introdotte alcune descrizioni a titolo esemplificativo)

La Delegazione Trattante, riunitasi in data 27 gennaio 2016 a seguito delle riunioni in data 11/02/2015, 07/09/2015 29/12/2015, conferma per gli anni 2015 e 2016 il pagamento delle indennità di rischio, di turno, di maneggio valori, di responsabilità di procedimento così come previsto dal C.C.D.I. sottoscritto il 30 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Le economie 2015 e 2016 dopo i pagamenti dei compensi accessori a carattere fisso e variabile saranno utilizzate per il pagamento del compenso incentivante la produttività. L'importo complessivo è ripartito per il 60% in base alla valutazione attribuita al Responsabile del Servizio e per il 40% in base alla valutazione individuale; la valutazione individuale da parte dei Responsabili di Servizio dovrà essere collegiale in modo da ottenere un giudizio più omogeneo possibile; di parametrare il compenso in rapporto alle prestazioni orarie settimanali (part-time); la ripartizione del fondo sarà in base all'allegato a) che costituisce parte integrante della presente preintesa; l'erogazione del fondo terrà conto dell'effettiva presenza in servizio, partendo da una base teorica pari a 365 giorni con detrazione di tutte le assenze ad eccezione di quelle previste dall'articolo 31 del C.C.D.I. sottoscritto il 30 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; il punto 3 dell'articolo 31 del C.C.D.I sottoscritto il 30 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni viene così modificato "i giorni di assenza (3 giorni e/o 18 ore mensili) usufruiti dal dipendente per permessi previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, sono esclusi dal calcolo delle detrazioni per assenze. Si procederà dapprima alla liquidazione delle economie 2015 – inserite nel fondo 2016 – e successivamente a saldo la quota relativa alla competenza 2016.

L'individuazione del personale titolato a ricevere i compensi per specifiche responsabilità, per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, di maggiorazione oraria per lavoro notturno e/o festivo è stata determinata con accordi decentrati precedenti tuttora applicabili fino ad una loro eventuale modifica.

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri le risorse sono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati	Importo
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b)	56.266,44

Indennità di comparto CCNL 22.01.2001 art.33 comma 4	18.261,32
Indennità di turno polizia locale CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	11.765,18
Indennità di turno addetta alle pulizie CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	
Maggiorazione oraria	0
Indennità maneggio valori CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	127,10
Indennità di rischio CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	2.040,23
Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f)	4.871,82
Compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. g)	22.450,00
Compensi per produttività collettiva (anno 2015 € 18.852,96 economie 2015) e anno 2016	37.151,14
Alte professionalità Accantonamento art.32 comma 7 CCNL 22/01/2004	2.211,25
Incentivi progettazioni-"22.450,00" recupero evasione ICI-"3.457,75 "altro "173,56"- CNL1.4.1999 art.15,c. 1 lett. K CNL1.4.1999 art.15,c. 1 lett. K	3.631,31
TOTALE	158.775,79

C) Effetti abrogativi impliciti

Non ve ne sono.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Per gli anni 2015 e 2016 le risorse disponibili dopo il pagamento di compensi per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, e per specifiche responsabilità sono destinate a produttività collettiva.

I criteri stabiliti dal CCDI sottoscritto il 30 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, tuttora applicabili fino ad una loro eventuale modifica, sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

L'attuale preintesa non prevede progressioni economiche.

Per gli anni 2015 e 2016 non sono previste nuove progressioni economiche.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, nonostante non sia previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, ci si attende con particolare riferimento al Piano Esecutivo di Gestione e/o Relazione Previsionale e Programmatica un incremento della produttività del personale dipendente.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

La Ragioneria Generale dello Stato, nello "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente", prevede espressamente che tra le risorse variabili della contrattazione decentrata possono essere inserite sul fondo le economie dell'anno precedente. In questo modo si dirime definitivamente la questione circa la legittimità dell'esclusione dei residui dal computo delle risorse decentrate da tagliare per effetto della manovra finanziaria 2010 e su cui le sezioni regionali della Corte dei Conti si sono spaccate. La controversia riguarda quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 del comparto regioni autonomie locali, che obbliga gli enti locali a incrementare il fondo delle risorse contrattuali delle somme ivi incluse l'anno precedente, ma non spese. Il dubbio è se queste somme rientrino o meno nel tetto invalicabile della spesa dell'anno 2010, posto dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 12/2010, poiché se così fosse la disposizione del CCNL verrebbe posta nel nulla e le somme residue andrebbero in avanzo di amministrazione. In proposito, la Ragioneria Generale dello Stato aderisce alla tesi già sostenuta nel parere 21/07/2011, n. 58 dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia secondo cui l'incremento alle risorse decentrate consentito dall'art. 17, comma 5 del CCNL

1/4/1999 del comparto regioni autonomie locali è solo apparente: si tratta cioè di poste che costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, anche se non utilizzate. In questo caso i residui non costituiscono un incremento di spesa da assoggettare al vincolo stabilito dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, e di conseguenza non rilevano allo scopo di contenere la crescita della spesa per la contrattazione decentrata, che riguarda essenzialmente le risorse della parte stabile. I residui non concorrono né alla decurtazione necessaria per mantenere il fondo al di sotto del tetto del 2010, né sono da computare per l'ulteriore riduzione del fondo, in proporzione al personale cessato in corso d'anno.

Inoltre nel calcolo della riduzione del fondo risorse variabili si deve tener conto delle risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI che secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti giurisprudenziali non si sottraggono alla regola generale e devono pertanto essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto per la contrattazione integrativa dall'art. 9 comma 2-bis citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni ed agli avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa".

Data, 25/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COSTANTINI DR. STEFANO